



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Luisa Altomonte

e

- la Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, rappresentato dal Dirigente generale Dott. Gianni Silvia e dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale pro tempore

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 Dicembre 2003, n.370;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2007 e i successivi conclusi dal 2008 al 2010;

VISTO in particolare l'Accordo del 7 ottobre 2010 che all'art. 2 prevede la stipula di apposite intese tra gli UU.SS.RR. e le Regioni, sentite le ANCI regionali per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, e fornisce le conseguenti linee operative e i criteri di attivazione impegnando le Regioni a concorrere alla spesa con proprie risorse;

VISTO l'Accordo sancito in Conferenza Unificata del 30.7.2015;

VISTA la nota prot.n.8443 del 15 settembre 2015 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) con cui vengono confermate le indicazioni operative già fornite con nota prot. n. 5662 del 24.09.2014 avente ad oggetto "sezioni primavera intese regionali - Accordo Conferenza Unificata 1.08.2013";

CONSIDERATO che con la nota su richiamata il MIUR ha comunicato la disponibilità per l'esercizio finanziario 2016 della somma di circa € 10.000.000,00 (diecimila) prevista dal bilancio triennale 2015/2017 che dovrà essere confermata dalla prossima legge di stabilità,

SENTITE le OO.SS. di categoria nella riunione del 17/9/2015;

SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA

Articolo 1 (Principi generali)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n.296, prosegue sul territorio regionale per l'anno scolastico 2015/16 l'offerta di un servizio educativo sperimentale per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche, statali o paritarie, e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione; essa concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi

territori e realtà.

Articolo 2 **(Condizioni per l'attivazione)**

In attuazione di quanto previsto dagli accordi in conferenza unificata del 2007, 2008, 2009 e 2010, 2013 e 2015 sono confermati i seguenti criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, secondo quanto definito dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto direttoriale n. 37 del 10/07/2008:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge, rapporti con le famiglie;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona. ecc;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 8 ore giornaliere;
- h) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini tendenzialmente non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- i) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione.
Il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- j) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- k) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Articolo 3 **(Cabina di regia)**

Per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla normativa su riportata ed in particolare da quelli dettati dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 viene costituita dall'a. s. 2015/16 una cabina di regia con il compito del monitoraggio e della valutazione dell'esperienza educativa delle sezioni primavera.

Tale cabina è così composta (un rappresentante indicato da ciascun organo, associazione, organizzazione): un rappresentante dell'USR Sicilia;

un rappresentante dell'Assessorato della Istruzione e Formazione Professionale;

un rappresentante dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
un rappresentante di ogni Federazione sindacale e uno delle rispettive Confederazioni Firmatarie del CCNL Comparto Scuola;
un rappresentante della FISM;
un rappresentante dell'ANCI;
un rappresentante dell'AGE;
un rappresentante dell'AGESC;
un rappresentante del CGD;

Articolo 4 (Tavolo tecnico)

Viene confermato presso l'Ufficio Scolastico Regionale il Tavolo tecnico interistituzionale, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza.

Il tavolo è così composto:

- un componente designato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale della Sicilia individuato nella persona del Dirigente dell' Ufficio I;
- un componente designato dal Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e formazione professionale individuato nella persona del Dirigente del Servizio allo studio, buono scuola e assistenza agli alunni svantaggiati;

Articolo 5 (Rete Territoriale)

L'Ufficio Scolastico Regionale e l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana definiscono la rete territoriale dell'offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo 1. U.S.R. e Regione concorrono mediante iniziative congiunte a potenziare e articolare un sistema di controllo e vigilanza su scala territoriale, anche con interventi ispettivi e di verifiche in loco, al fine di misurare l'incidenza delle ricadute dell'iniziativa educativa su scala territoriale.

Articolo 6 (Contributo)

Per quanto nelle premesse evidenziato la determinazione dell'importo complessivo del finanziamento pubblico (MIUR - Assessorato Regione Siciliana) quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, per l'anno scolastico 2015/2016 costituirà oggetto di un successivo provvedimento.

Articolo 7 (Criteri di ammissione)

Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 lettera e) dell'Accordo sancito con Conferenza Unificata l'1.8.2013, le sezioni che abbiano un numero di bambini compreso tra un minimo di dieci e un massimo di venti unità, e che funzionino per almeno cinque ore giornaliere fino a un massimo di otto per un periodo non inferiore a 21 settimane.

Per le scuole site in territori montani o in piccole isole, il numero minimo di bambini è ridotto a cinque.

Il contributo è incrementato del 10% qualora nella sezione primavera vi sia presenza di disabili.

Ai sensi dell'art. 2 c.3 lettera a) dell'Accordo sarà data priorità alle sezioni già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico nell' a. s. 2014/2015, per le quali permangono, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione così come specificati dalla nota del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica prot. n. 5662 del 24.9.2014 confermati con nota prot. n. 8443 del 15/9/2015.

Sono ammesse al contributo in via immediatamente successiva le sezioni ammesse al finanziamento che non abbiano potuto avviare il servizio nell'a.s. 2014/15 in conseguenza della ridotta disponibilità di fondi.

Articolo 8
(Criteri di ripartizione)

Il contributo sarà quindi erogato secondo i criteri di ripartizione sotto evidenziati:

N. BAMBINI	Orario inferiore o uguale di 6 ore	Orario inferiore o uguale a 6 ore in presenza di disabili	Orario superiore a 6 ore	Orario superiore a 6 ore in presenza di disabili
Da 15 a 20	€ 12.000,00	€ 13.200,00	€ 14.000,00	€ 15.400,00
Da 10 a 14	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 13.200,00
Da 5 a 9	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 6.600,00

Qualora le richieste di attivazione del servizio eccedano la complessiva disponibilità finanziaria, il Tavolo Tecnico di cui all'art. 4, ammetterà le scuole al finanziamento sulla base della maggiore rispondenza ai requisiti di cui all'art. 2 come specificati nella nota del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica prot. n. 5662 del 24.9.2014 confermati con nota prot. n. 8443 del 15/9/2015.

A tal fine sarà stilata una graduatoria i cui termini saranno definiti nel bando di cui al successivo art. 10.

Articolo 9
(Erogazione dei contributi)

L'erogazione verrà tempestivamente effettuata a conclusione delle attività e, comunque, entro il 31 agosto 2016 previa presentazione del relativo rendiconto.

Articolo 10
(Bando)

Con successivo bando, da emanarsi congiuntamente a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale, saranno specificati termini e modalità di presentazione delle istanze, nonché i criteri per la graduazione delle stesse.

Articolo 11
(Fondi PAC)

Il servizio disciplinato dalla presente Intesa potrà essere finanziato anche con i fondi PAC giacenti presso l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, qualora dette somme si rendessero tempestivamente disponibili.

Tale servizio sarà disciplinato con separato bando.

ART. 12
(Contributi delle famiglie)

Ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo in conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali dell' 1.8.2013 è facoltà dei gestori dei servizi prevedere una quota di contributo a carico delle famiglie.

La quantificazione del contributo è determinata con apposito provvedimento dai Comuni in maniera omogenea fra gli stessi e proporzionale alle fasce di reddito.

In mancanza di tale provvedimento il gestore potrà disporre la quota di contribuzione, facendo riferimento a una fascia parametrica collocata tra la retta richiesta per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quella prevista per i nidi d'infanzia comunali.

La contribuzione è comprensiva dell'eventuale quota per i pasti.

In considerazione di particolari condizioni socio – economiche della famiglia, debitamente documentate e/o autocertificate, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.

ART. 13

Ai sensi dell'art. 6 c. 1. dell'Accordo in Conferenza Unificata dell' 1.8.2013, i gestori dei servizi procederanno prioritariamente alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, a condizione che il personale stesso sia in possesso dei requisiti previsti al successivo c. 2 dello stesso art.6.

ART. 14

(Compiti dei Comuni)

Si conviene sulla importanza del ruolo dei Comuni quali regolatori del servizio, per l'emanazione del prescritto parere in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, ai sensi dell'art.3 c.1.lettera d) dell'accordo Stato-Regioni del 1.8.2013, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa, nonché per la collaborazione nelle attività di monitoraggio e misurazione dell'incidenza della sperimentazione

E' data facoltà ai Comuni di sostituire il predetto parere in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza con una dichiarazione che attesti la permanenza di dette condizioni anche per 2015/2016, facendo espresso riferimento alla certificazione già rilasciata per l'anno precedente (2014/15).

Articolo 15

(Progetti non finanziati)

Resta salva la possibilità per le istituzioni educative di attivare, senza oneri per lo Stato o la Regione progetti non finanziati, fermo restando il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 16

(Validità)

La presente intesa ha validità per l'anno scolastico 2015/2016.

Palermo,

Per la Regione Siciliana
Il Dirigente Generale
Gianni Silvia

Per l'Ufficio Scolastico Regionale
Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRO TEMPORE

